



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei giudici:

dott. Francesco Micela	Presidente
dott.ssa Sara Marino	Giudice
dott.ssa Flavia Coppola	Giudice rel.

letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 15253/2022 R.G. vertente

TRA

NICOTRA CARMELO, nato a [redacted], rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Starvaggi giusta procura in atti

RICORRENTE

E

DAIDONE Dario Letterio, nato a [redacted], rappresentato e difeso
dall'avv. Agatino Cariola giusta procura in atti

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

**COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DELLA
PROVINCIA DI CATANIA**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*,
rappresentata dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

**COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE REGIONALE PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata dalla
Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo



COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE REGIONALE PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE
APPELLO DI CATANIA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata
dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA, rappresentato dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in
persona del prefetto *pro tempore*, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato dalla
Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame Carmelo Nicotra, quale cittadino elettore iscritto
nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni la Punta (CT) (nonché asserito
primo dei candidati non eletti della lista "Fratelli d'Italia" per la circoscrizione
della provincia di Catania), ha esperito azione popolare chiedendo acclararsi
l'ineleggibilità di Dario Letterio Daidone, proclamato deputato regionale all'esito
delle elezioni del 25 settembre 2022.

A fondamento del proprio ricorso ha dedotto la violazione dell'art.10,
comma 1, lett. b), e) ed f) e comma 1 *bis* nonché dell'art. 8, comma 1, lett. d), della
L.R. n. 29 del 20 marzo 1951 in considerazione della posizione di Dirigente
amministrativo presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.
Rodolico -S. Marco" di Catania rivestita dal resistente e dell'incarico di consigliere
di amministrazione dell'Irfis-FinSicilia s.p.a. dallo stesso pure ricoperto. Ha,
altresì dedotto, l'ineleggibilità del Daidone alla luce dell'art. 8, comma 1, lett. l),
della citata L.R. n. 29/1951 per aver compiuto atti su delega del Direttore Generale
del Policlinico presso cui rivestiva l'incarico di dirigente.



Ha, quindi, chiesto dichiararsi l'ineleggibilità del Daidone con contestuale sostituzione di quest'ultimo con il ricorrente medesimo, n.q. di primo dei non eletti della lista "Fratelli d'Italia" della medesima tornata elettorale, nonché dichiarare nulli e/o inefficaci o annullare tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi indicati.

Il resistente Dario Letterio Daidone si è costituito in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.

Ha, al riguardo, rilevato - in relazione al proprio incarico di dirigente presso il Policlinico di Catania - l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.10, comma 1, lett. f) e comma 1 bis nonché dell'art. 8, comma 1, lett. d), della L.R. n. 29 del 20 marzo 1951, deducendo l'applicabilità della norma speciale di cui all'art. 8, comma 1, lett. l) della citata legge regionale che, con riferimento alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle aziende policlinico universitarie, limita l'ineleggibilità ai soli direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi, incarichi non rivestiti dallo stesso, senza che importi a tal fine l'adozione di singoli atti su delega del direttore generale.

In subordine, in caso di interpretazione non favorevole al riguardo, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa precitata per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 36, 51 e 97 Cost. e con l'art 3 R.D. 455/1946 convertito in L. Cost. n. 2/1948.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 8, comma 1, lett. d) e dell'art. 10, comma 1, lett. e) e f) della L.R. 29/1951 in relazione all'incarico di componente del consiglio di amministrazione dell'Irfis-FinSicilia s.p.a., lo stesso ha rappresentato di aver tempestivamente rimosso detta causa di ineleggibilità, dimettendosi dall'incarico in questione in data 26 luglio 2022.

Si è, altresì, costituita la difesa erariale, eccependo il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse a contraddire dell'Assemblea Regionale Siciliana e degli altri enti evocati in giudizio.

All'udienza del 2 marzo 2023, dopo che alle parti è stato concesso termine per il deposito di note difensive, i comparenti hanno discusso la controversia, insistendo il ricorrente ed il resistente nelle conclusioni formulate negli atti introduttivi ed il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del ricorso. Il Collegio si è



riservato di decidere.

Quanto alla chiamata in giudizio dell'Assemblea Regionale Siciliana e degli altri Enti pure evocati (alcuni, peraltro, privi di autonoma soggettività giuridica), si osserva che, in considerazione della natura del giudizio, essa assume la veste di mera *litis denuntiatio* per i conseguenti eventuali adempimenti derivanti dall'esito del giudizio.

La natura non impugnatoria della giurisdizione elettorale cui dà luogo la proposizione dell'azione popolare, infatti, è stata numerose volte affermata dal giudice nomofilattico (già Sez. un., n. 5938 del 1982; tra le più recenti Cass. 21 luglio 2008 n. 20092; Cass., n. 9533 del 2012). È sufficiente qui solo ribadire che nel contenzioso elettorale il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perché le delibere di proclamazione o di convalida non costituiscono l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende solo ad affermare o escludere l'esistenza di un diritto soggettivo alla carica.

Venendo al merito, il ricorso - nei limiti e sulla scorta delle argomentazioni che di seguito si espongono - va accolto.

Va, innanzitutto, rilevata l'infondatezza della lamentata -violazione dell'art.10, comma 1, lett. f) e comma 1 bis nonché dell'art. 8, comma 1, lett. d), della L.R. n. 29 del 20 marzo 1951 in relazione alla posizione di dirigente amministrativo del Policlinico di Catania rivestita dal resistente.

Si, osserva, al riguardo, che l'art. 8, comma 1 lett. d), della citata L.R. 29/1951 prevede che non sono eleggibili a deputato regionale *"il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali"*, mentre il successivo art. 10, comma 1, nel prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, stabilisce che *"non sono eleggibili inoltre: ...f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, aggiungendo al successivo comma 1 bis che "Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche*



senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge".

Trattasi di disposizioni normative che nel caso di specie non trovano applicazione in considerazione dell'esistenza di una norma specifica dettata dal legislatore regionale in relazione alle aziende policlinico universitarie, quale è quella presso cui il Daidone ha rivestito la carica di dirigente amministrativo. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett l), della L.R. 29/1951, invero, non sono eleggibili: *"i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende..."*.

Trattasi di norma speciale che, con riferimento alle aziende ivi individuate, limita espressamente l'ineleggibilità alle sole cariche di vertice ivi espressamente indicate, tra cui non rientra l'incarico di dirigente amministrativo ricoperto dal Daidone.

Occorre, al riguardo, rammentare quanto numerose volte ribadito dal Giudice delle leggi *in subiecta materia* (ex plurimis, cfr. sentenze nn. 171/84, 162/85; 43/87; 235/88; 1020/88; 510/89; 53/1990; 141/1996; 306/2003; 25/2008), ossia come il criterio ermeneutico cardine che deve guidare l'interprete nella lettura delle disposizioni in materia di ineleggibilità, o che comunque pongano limiti al diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione, sia quello della "stretta interpretazione", dovendosi assicurare la fondamentale esigenza di garantire la più ampia apertura del regime dell'elettorato passivo a tutti i cittadini, senza discriminazioni, pure considerato che lo *ius ad officium* di cui all'art. 51 della Costituzione appartiene al novero dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Carta Costituzionale.

Né nel caso di specie detta causa di ineleggibilità può ritenersi integrata per avere il resistente adottato singoli atti di competenza del direttore generale, non comportando la delega relativa al compimento di singoli atti il trasferimento dell'intera competenza e della connessa ineleggibilità la quale, come sopra detto,



ha carattere eccezionale con conseguente assoggettamento delle relative previsioni al criterio della "stretta interpretazione". Come più volte affermato dalla Suprema Corte, invero, l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (cfr. Cass. n. 25/208; n. 306/2003) con la conseguenza che la stessa non può essere estesa a casi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal legislatore.

Alla luce di quanto esposto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente risulta priva di rilevanza ai fini del decidere.

E', invece, fondato il ricorso nella parte in cui denuncia l'ineleggibilità del Daidone in relazione all'incarico di componente del consiglio di amministrazione dell'Irfis-FinSicilia s.p.a. dallo stesso rivestito.

E', invero, incontestato, oltre che documentalmente provato, che il Daidone abbia rivestito detta carica giusta nomina del 16 giugno 2021 (cfr. visura camerale in atti) così come è pacifico che l'Irfis-FinSicilia s.p.a. sia una società partecipata al 100% dalla Regione la quale esercita su di essa la relativa attività di direzione e coordinamento. La Società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti ed è un intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993. Inoltre, a seguito di modifica statutaria del 7 agosto 2020 e del provvedimento ANAC n. 759 del 30.09.2020, Irfis-FinSicilia s.p.a. ha assunto altresì la natura di società *in house* per l'espletamento di servizi in favore della Regione Siciliana in relazione ai quali è soggetta al controllo analogo da parte dell'Amministrazione Regionale (cfr. pagina estratta dal sito internet della società, allegato sub 1 alla memoria depositata il 17 febbraio 2023 da parte ricorrente).

E' del pari incontestato che la carica in questione, per la sua natura e per la natura del soggetto presso cui è esercitata, rientra tra le cause di ineleggibilità di cui agli art. 10, comma 1, lett. f), della LR 29/1951 ai sensi del quale sono ineleggibili *"gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza"* oltre che della lett. e) della medesima disposizione normativa che estende l'ineleggibilità a *"i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa"*, dovendosi precisare che l'ivi recepita nozione di "dirigente" non è da



intendere, nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il consiglio di amministrazione - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10779/2003).

Parte resistente, invero, nulla eccepisce in proposito, limitando la propria difesa all'asserita tempestiva rimozione di detta causa di ineleggibilità.

Si osserva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 10 bis della L.R 29/1951 - nei casi, come quello di specie, di conclusione anticipata della legislatura, *"...tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali"*.

Orbene, detto ultimo decreto è stato adottato l'8 agosto 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione il 10 agosto 2022 con la conseguenza che il termine entro cui rimuovere le previste cause di ineleggibilità scadeva il 20 agosto 2022.

Ciò precisato, il Daidone risulta essersi dimesso dall'incarico rivestito all'interno dell'Irfis-FinSicilia s.p.a. con atto del 26 luglio 2022, iscritto nel Registro delle Imprese il successivo 24 agosto 2022 ovvero, relativamente a quest'ultima data, in data successiva al termine previsto dal suindicato art. 10 bis (cfr. visura camerale in atti).

Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte - che il Collegio condivide - secondo cui nel caso della presentazione delle dimissioni di un amministratore di una società per azioni, per le quali l'art. 2385, comma 3, c.c. prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, vale la regola dettata dall'art. 2193 c.c., per cui i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Ora, l'art. 2189, comma 1, c.c. consente all'interessato di chiedere direttamente l'iscrizione nel registro. E' certo pertanto che il candidato, il quale si dimetta dalla carica sociale che determina la sua ineleggibilità, ha



l'interesse e il potere di richiedere al registro delle imprese l'iscrizione della rinuncia alla carica, quando la rinuncia abbia effetto immediato a norma dell'art. 2385, comma 1, c.c.. Né, ai fini che qui interessano, gli adempimenti prescritti dall'art. 2385 c.c., u.c., per le finalità informative generali, e non soltanto dichiarative, della pubblicità delle iscrizioni nel registro delle imprese, potrebbero essere supplite da un atto di data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., che contenesse la presentazione delle dimissioni, perché scopo delle norme in materia di ineleggibilità è quello di impedire che la qualità dell'incarico rivestito dal candidato influenzi le operazioni elettorali, e ciò avverrebbe anche qualora la rinuncia all'incarico, tempestivamente presentata e poi documentata in modo inoppugnabile, non fosse stata resa di pubblico dominio (cfr. Cass. civ. n. 9533/2012).

Ne consegue che, ai fini dell'inefficacia della causa d'ineleggibilità di cui si tratta, la rinuncia alla carica che è all'origine dell'ineleggibilità deve essere documentata con le iscrizioni eseguite nel registro delle imprese a norma dell'art. 2193, comma 1 c.c..

Nel caso in esame non può, quindi, ritenersi sufficiente che nei termini di legge le dimissioni del Daidone fossero state rassegnate ed accettate, occorrendo anche che le stesse fossero iscritte nel registro delle imprese, così da divenire opponibili ai terzi ex art. 2193 c.c.. Né il Daidone ha provato che l'elettorato fosse comunque a conoscenza della dedotta cessazione dalla carica. Il predetto resistente, d'altronde, non può trarre vantaggio dall'asserita insussistente personale responsabilità per la tardiva iscrizione nel registro delle imprese, considerato che l'art. 2189, comma 1, c.c. consente all'interessato di chiederla direttamente. (cfr. in senso analogo Corte di Appello di Palermo n. 117/2020). Nel caso di specie, invero, il Daidone - pur avendone la possibilità e l'interesse - non ha provveduto all'immediata richiesta di iscrizione, essendo stata formulata detta richiesta tramite il Notaio Porcelli solo il 2 agosto 2022 (cfr. documenti n. 7 e 10 della produzione di parte resistente), mentre l'iscrizione è stata poi effettuata il successivo 24 agosto 2022.

Ne deriva che il Daidone deve ritenersi cessato effettivamente dall'incarico che ne determinava l'ineleggibilità solo a seguito dell'iscrizione delle sue dimissioni



nel registro delle imprese, avvenuta il 24 agosto 2022 e, quindi, oltre il termine prescritto dall'art. 10 bis della LR 29/151.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve pertanto dichiararsi l'ineleggibilità di Dario Letterio Daidone alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale, con conseguente declaratoria di decadenza dello stesso.

A lui è surrogato il primo dei non eletti della stessa lista, che - alla luce della documentazione in atti - non può essere identificato in questa sede per mancanza dei necessari elementi che ne consentano una certa ed inequivoca individuazione.

Quanto alle spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente, tenuto conto che gran parte del ricorso è incentrato su un motivo ritenuto non fondato dal Tribunale, si ritiene giustificato disporre la compensazione in misura di metà: la frazione residua, liquidata in dispositivo alla luce dei parametri vigenti in considerazione dell'istruttoria di natura cartolare e del valore indeterminabile del procedimento, va posta a carico della parte resistente.

Nulla va, invece, disposto sulle spese in relazione al rapporto processuale con l'Assemblea Regionale e gli altri Enti evocati, stante la natura della relativa chiamata in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara l'ineleggibilità di Dario Letterio Daidone alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi in data 25.9.2022 e, per l'effetto, lo dichiara decaduto, disponendo la surrogazione del primo dei non eletti della stessa lista;
- 2) dispone la compensazione tra il ricorrente ed il resistente delle spese del giudizio in ragione di metà e condanna Dario Letterio Daidone al pagamento in favore di Carmelo Nicotra della frazione residua, liquidata in euro 2.500,00 per compenso, oltre spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso nonché CPA ed IVA se dovuta.

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 150/2011, si dispone la trasmissione della presente ordinanza al Presidente della Regione ed al Prefetto di Catania per i conseguenti adempimenti.

Così deciso il 28.03.2023.

Il Giudice est.

dott.ssa Flavia Coppola

Il Presidente

dott. Francesco Micela



Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

